

--- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
--- alle persone offese oppontenti e loro Difensori
--- alle persone Indagate (avvise del loro diritto di nominare ciascuna sino a due Difensori di fiducia , con avviso che in difetto di tale nomina saranno difese dal Difensore d'ufficio loro nominato e di seguito indicato)
--- ai Difensori

avvisa

le Parti ed i loro Difensori che gli atti del procedimento sono depositati in Cancelleria (Ufficio COPIE GIP , stanza 500 piano 6 Tribunale Penale, Roma Città Giudiziaria piazzale Clodio), che hanno facoltà di estrarne copia, che ex art. 127 comma 2 cpp fino a cinque giorni prima dell'udienza possono **presentare memorie , e che la presenza delle Parti e dei Difensori all'udienza non è obbligatoria** ;

avvisa

le persone indagate e le persone offese della facoltà di accedere ai programmi di **giustizia riparativa** nei termini , nei tempi , nelle condizioni e nelle forme di cui agli artt. da 42 a 67 D.Lgs 10.10.2022 n. 150

avvisa

le persone indagate e le "persone offese" sopra indicate che ove ricorrono le condizioni di legge (vale a dire reddito dell'istante inferiore al limite di euro 11.746,68 anni stabilito con D.M. Giustizia 23.7.2020 (G.U. 30.1.2021), da elevarsi di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi, riferito ai redditi effettivi dell'istante e di tutti i familiari conviventi nell'anno precedente all'istanza , v. artt. 76 e 92 dpr 115 / 2002 (limiti di reddito invece non previsti per la "persona offesa" dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, e 612 bis c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinque, 601, 602, 609 quinque e 609 undecies c.p.") ed ove ricorrono le altre condizioni di legge, è possibile chiedere, con le modalità e le forme di cui agli artt. 78 e 79 DPR 115 / 2002 , il patrocinio a spese dello Stato e quindi che il Difensore di fiducia , scelto nelle forme e nell'ambito dell'Albo speciale di cui al DPR 115 / 2002 , sia retribuito dallo Stato;

avvisa

le persone indagate che se è loro diritto non partecipare all'udienza come sopra fissata, è doveroso per legge per il Giudice in relazione alla stessa , ove non diano mandato ad un Difensore di fiducia, nominare loro e citare per l'udienza (come viene fatto con il presente atto) un Difensore d'ufficio che per legge (art. 31 disp.att c.p.p.) ha diritto di chiedere una retribuzione alla persona Indagata che ha difeso e per la quale sia comparso all'udienza sopra indicata . La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all'udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d'ufficio , contatti quindi il Difensore d'ufficio come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente , a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all'udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva.

invita

la persona imputata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 cpp (casa di abitazione o luogo in cui si esercita abitualmente l'attività lavorativa) o a indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato , ovvero a eleggere domicilio per ricevere avvisi e notificazioni di atti; con avviso che può modificare tali indicazioni se già operate in precedenza; con avvertenza che ha sempre l'onere, nel proprio interesse alla migliore conoscenza del procedimento, di dichiarare ogni ulteriore mutamento di tali indicazioni; e che, in caso di mancanza di tali dichiarazioni o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio , nonché nel caso in cui il domicilio dichiarato o eletto si riveli inidoneo o divenga inidoneo alla notificazione degli atti , tali notificazioni verranno eseguite ai sensi dell'art. 161 comma 1 cpp mediante consegna dell'atto al Difensore, anche se d'ufficio. L'imputato è altresì avvertito che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento;

Manda la Cancelleria per ogni ulteriore adempimento di competenza .

Roma, 30/12/23

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Il Giudice per le indagini preliminari